

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
PEDAGOGIA SPERIMENTALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERRASINI PA VIA DELLE
MAGNOLIE 23

Numero REA: PA - 95921

Codice fiscale: 02464350822

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

11B4
4531
3353
R. N. 1469
R. N. 1469

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Terrasini la società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGIA SPERIMENTALE ⁽⁴⁾ ONLUS". La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060) e potrà essere prorogata una più volte con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - PREVALENZA

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro. Si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole,

industriali, commerciali o di servizi finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui
all'art. 4 della Legge 381/91. La cooperativa si configura,
pertanto, come Cooperativa sociale a scopo plurimo.

Relativamente alla gestione dei servizi socio assistenziali
ed educativi sono destinatari dei servizi della Cooperativa,
i soggetti di seguito indicati solo a titolo esemplificativo:
i minori che versano in situazione di difficoltà o di
svantaggio sociale, gli anziani in situazione di disagio ed
emarginazione, i nuclei familiari, le persone con disabilità
psico-fisiche, i migranti, gli alcoolisti, i
tossicodipendenti, gli ammalati di AIDS, le ragazze madri, i
detenuti ammessi alle misure alternative, e gli altri
soggetti che versano in uno stato di bisogno sociale,
sanitario, educativo, economico e simili. La cooperativa,
potrà svolgere, dunque, i servizi socio-sanitari,
socio-assistenziale ed educativi di seguito indicati solo a
titolo esemplificativo: assistenza domiciliare, assistenza
abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del
tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi
residenziali (case albergo, case protette, case riposo,
comunità alloggio e simili), asili nido, servizi per
l'assistenza economica, e simili. La Cooperativa è retta e
disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini
di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di

ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa potrà avere, infine, come scopo quello di offrire servizi ai propri soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della Legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, comprese il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione, essa potrà aderire ad una delle Associazioni Nazionali di categoria ed ad una delle relative Associazioni Provinciali, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative e/o attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1. gestire asili nido da zero a tre anni, scuole materne

nonché i relativi servizi ausiliari e di collocamento; _____

2. promuovere, organizzare e gestire servizi di assistenza ad anziani, soggetti portatori di handicap, minori, soggetti di cui alla legge "Dopo di Noi" e famiglie in difficoltà, a domicilio o presso scuole, ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura, garantendone la cura e la sorveglianza e la salvaguardia sia fisica che psichica anche mediante l'ausilio del telesoccorso e teleassistenza; _____

3. promuovere, organizzare e gestire servizi atti a favorire l'inserimento del minore in ambienti idonei sia culturalmente che psicologicamente; _____

4. la gestione di consultori, servizio sociale professionale e segretariato sociale; _____

5. promuovere, organizzare e gestire, anche utilizzando beni confiscati alla criminalità organizzata, comunità alloggio - anche ad indirizzo segreto - per minori, anziani e disabili psichici anche degenti ed ex degenti di cliniche ed ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici; case di accoglienza, anche ad indirizzo segreto, per gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà e/o maltrattate, minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose e/o sottoposti a misure di prevenzione e/o sottoposti ad interventi dell'autorità giudiziaria, nonché la prevenzione, il recupero e l'integrazione dei soggetti tossicodipendenti e/o alcolizzati; _____

6. realizzare, acquistare o affittare e gestire strutture

assistenziali, centri di cura preventiva, cliniche, palestre
a scopo terapeutico e riabilitativo, case di riposo, case
protette, case albergo, comunità alloggio, case famiglia,
centri diurni, residenze sanitarie assistite (RSA), comunità
terapeutiche assistite (CTA);

7. la promozione e la realizzazione di studi sulle condizioni
ed i problemi delle persone anziane, portatori di handicap,
minori, tossicodipendenti, alcolizzati, ed altro;

8. gestione del servizio socio-psico-pedagogico, assistenza
igienico-personale agli alunni portatori di handicap e
relativo trasporto, recupero e sostegno scolastico in favore
di minori svantaggiati che presentano difficoltà
psico-sociali;

9. gestione di centri e servizi per l'educazione alla salute;

10. assumere la gestione di servizi di trasporto per persone
in genere ed in particolare di anziani, bambini e portatori
di handicap;

11. la promozione di incontri, manifestazioni, animazione
socio-culturale, spettacoli, gite ed escursioni in favore di
minori, anziani e portatori di handicap;

12. l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in
genere;

13. realizzazione e/o gestione di parchi Robinson, d'impianti
turistici, ostelli, alberghi per la gioventù, campeggi,
colonie, maneggi, stabilimenti balneari ed ogni altro

impianto a carattere turistico-sociale, sportivo, ricreativo
e culturale; -----

14. gestione di mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e
similari, tavole calde, bar, etc.; -----

15. l'assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le
disposizioni di legge in materia; -----

16. effettuare censimenti, indagini e rilievi statistici; -----

17. offrire servizi di assistenza tecnica e consulenza
connessi con le attività sociali; -----

18. servizi di ogni strumento per la diffusione della cultura
(conferenze, mostre, seminari, convegni), corsi di formazione
professionale; -----

19. la pulizia, la sorveglianza, la manutenzione di spiagge,
nonché la gestione dei parcheggi; -----

20. promuovere, progettare, realizzare, gestire e svolgere
attività di formazione professionale e/o orientamento
attraverso risorse pubbliche e/o risorse proprie. -----

Per attività di formazione professionale si intendono gli
interventi di prequalificazione, qualificazione,
riqualificazione, aggiornamento, nonché corsi di formazione
professionale, aggiornamento, formazione superiore (comprende
la formazione post obbligo di istruzione e formazione, la
formazione post diploma e post laurea, l'istruzione
formazione tecnica superiore, l'alta formazione relativa a
interventi successivi ai cicli universitari e l'apprendistato

di terzo livello di cui al D.Lgs n.167 del 14 settembre 2011
art.3), formazione continua e permanente (destinata ai
soggetti occupati, in CIG e/o mobilità, a
disoccupati/inoccupati per i quali la formazione è
propedeutica all'occupazione e ad apprendisti che abbiano
assolto l'obbligo formativo) e specializzazione avvalendosi
anche della legislazione regionale, statale e comunitaria
realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza
ed a distanza (F.A.D.). Costituiscono attività di formazione
professionale gli interventi di pre-qualificazione,
qualificazione, riqualificazione, specializzazione e
aggiornamento che potranno essere realizzati anche con
metodologia a distanza, erogati nel rispetto del sistema di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo
16 gennaio 2013, n.13. Per attività di orientamento si
intendono gli interventi di carattere informativo, formativo,
consulenziale, finalizzati a promuovere l'orientamento e
l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi
personali di formazione e lavoro e il sostegno
all'inserimento occupazionale. Costituiscono attività di
orientamento gli interventi di carattere informativo,
formativo e consultivo, finalizzati a facilitare la scelta
formativa, scolastica e professionale attraverso percorsi
individuali o di gruppo. Le attività, di formazione
professionale e/o orientamento, finanziate con risorse

pubbliche, saranno esercitate ed erogate senza fini di lucro;

21. programmazione, promozione, progettazione e gestione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di corsi di formazione professionale, orientamento, ed accompagnamento al lavoro per giovani e adulti, occupati, inoccupati, disoccupati, dipendenti o titolari di attività anche attraverso i fondi interprofessionali paritetici;

22. orientamento scolastico e professionale, nonché formazione di giovani ed adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle diverse esigenze ad esso connesse, con particolare attenzione alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne nella società e nella realtà produttiva;

23. attività di formazione professionale, orientamento ed inserimento lavorativo delle fasce deboli e svantaggiate e di tutti i soggetti con difficoltà d'inserimento nel mercato del lavoro;

24. attività di formazione professionale specializzata attraverso corsi: post-diploma o integrativi di corsi scolastici, di riconversione aziendale e professionale, per lavoratori disoccupati ed interessati a processi di mobilità, per formatori, per quadri aziendali, per operatori delle Amministrazioni e di Enti pubblici e privati, per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro, d'istruzione complementare, secondo le normative che disciplinano l'apprendistato;

25. corsi di formazione professionale, alta formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione; -----

26. promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici o privati, attività educative e formative in qualunque forma, quali percorsi formativi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, corsi di lingue e di informatica, formazione tecnica superiore (IFTS), specializzazione post lauream; -----

27. percorsi di obbligo di istruzione e formazione, comprendente: -----

A) percorsi e progetti, attuati da organismi inseriti nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministero della pubblica istruzione, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a) percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; b) percorsi di

apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia; _____

B) formazione successiva, che comprende quella erogata ai
soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della
formazione obbligatoria di cui alla lettera A), e che versano
in situazione not employment, education and training (NEET);

C) formazione superiore, comprendente: a) la formazione
successiva al diploma, inclusa quella erogata dagli Istituti
Tecnici Superiori (ITS); b) la formazione successiva alla
laurea. I progetti formativi aventi ad oggetto master e corsi
di perfezionamento, presentati dagli organismi, possono
essere finanziati solo se organizzati in partenariato con le
università; c) l'apprendistato di terzo livello in conformità
alle disposizioni vigenti in materia; _____

D) formazione continua e permanente, destinata ai soggetti
occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e/o in
mobilità, ai disoccupati ed agli inoccupati per i quali la
formazione è propedeutica all'occupazione, agli apprendisti
che abbiano adempiuto all'obbligo formativo ed agli adulti
per il miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e
per l'innalzamento delle competenze; _____

28. attività programmate ed erogate per soddisfare il
fabbisogno formativo del soggetto in tutto l'arco della sua
vita (lifelong learning), per l'inserimento nel mercato del
lavoro, per l'adattamento della professionalità alla modifica

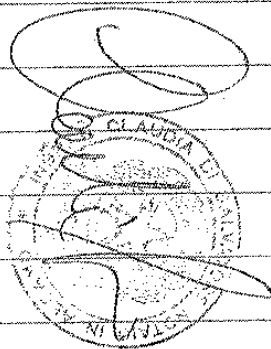
dei saperi, per la riqualificazione ai fini
neo-occupazionali.

In particolare si specifica che le attività di formazione
professionale e orientamento saranno rivolte a:
disoccupati/inoccupati, giovani e/o adulti, titolari di
contratto di apprendistato o formazione lavoro, personale
dipendente di imprese private e/o pubbliche, titolari di
imprese, lavoratori in mobilità, lavoratori e/o disoccupati
e/o inoccupati extra-comunitari, Soggetti in condizione di
disagio e/o a rischio di esclusione sociale a causa di
povertà o discriminazione, detenuti e/o ex detenuti,
disabili, occupati, occupati a rischio di espulsione dal
mercato, occupati con contratti atipici, giovani disoccupati
e/o in cerca di prima occupazione; disoccupati/inoccupati
adulti, nonché a tutti i soggetti e/o categorie non
precedentemente indicati;

29. attività di mediazione tra domanda/offerta di lavoro che
comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla
presa in carico all'accompagnamento al lavoro sia attività
specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca, raccolta di
richieste di personale alla selezione dello stesso;

30. attività di agenzia per le imprese ai sensi dell'articolo
38, commi 3, lettera c), e 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133; - l'istituzione e la gestione di centri

di ricerca scientifica anche in partenariato con altri enti,
amministrazioni ed imprese; - l'attività di agenzia di lavoro
- ai sensi del d.lgs 276/2003, per lo svolgimento dei
seguenti servizi: 1. la somministrazione di lavoro di tipo
"generalista"; 2. la somministrazione di lavoro di tipo
"specialista"; 3. la ricerca e la selezione del personale; 4.
il supporto alla ricollocazione professionale; la promozione,
l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e
orientamento professionale rivolti all'apprendimento dei
mestieri tradizionali ed all'aggiornamento continuo degli
iscritti ad ordini professionali;
31. la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di stage
e tirocini formativi anche in partenariato con altri enti,
amministrazioni ed imprese; - la promozione delle pari
opportunità e l'integrazione sociale di persone svantaggiate
attraverso iniziative progettuali volte alla formazione del
lavoro; l'attività che costituisce l'oggetto sociale e
l'offerta di servizi relativi a domanda e offerta di lavoro.
all'uopo la società potrà, previa iscrizione nell'apposita
sezione all'albo informatico tenuto presso il ministero del
lavoro e delle politiche sociali e previo possesso dei
requisiti giuridici e finanziari previsti dalla normativa
tempo per tempo vigente, svolgere attività di: 1)
somministrazione di manodopera, di intermediazione, ricerca e
selezione del personale, attività di supporto alla



ricollocazione professionale (cosiddetta agenzia di
somministrazione di tipo "generalista"); 2) somministrazione
di manodopera per una sola delle attività elencate
nell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003
n.276 (cosiddetta agenzia di somministrazione di tipo
"specialista"); 3) mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro: raccolta dei curricula, preselezione, promozione e
gestione dell'incontro tra domanda e offerta, formazione
(cosiddetta agenzia di intermediazione); 4) consulenza
finalizzata all'individuazione di candidature idonee a
ricoprire posizioni lavorative su specifico incarico del
committente (cosiddetta agenzia di ricerca e selezione del
personale); 5) supporto alla ricollocazione professionale
effettuata su specifico incarico dell'organizzazione
committente; intermediazione, mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento
lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei
curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e
costituzione di relativa banca dati; della promozione e
gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della
effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito
della attività di intermediazione; dell'orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione di attività

formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

32. ricerca e selezione del personale (consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; supporto alla ricollocazione professionale (attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata

all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e
l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova
attività). La cooperativa potrà svolgere su tutto il
territorio nazionale ogni attività complementare,
preparatoria, ausiliaria ed accessoria nei limiti e nelle
modalità caratteristiche previste dal D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276 ed eventuali modifiche ed integrazioni;

33. servizi per il lavoro generali obbligatori; servizi per
il lavoro specialistici facoltativi, così come di seguito
esplicitati e definiti, ossia:

a) i servizi per i lavori generali obbligatori consistono
nell'accoglienza e prima informazione, nell'orientamento di
primo livello, nell'orientamento specialistico o di secondo
livello e nell'incontro tra domanda e offerta e
nell'accompagnamento al lavoro;

b) i servizi per i lavori specialistici facoltativi si
caratterizzano per le attività di: tutorship e assistenza
intensiva calibrati sulla persona in funzione della
collocazione o della ricollocazione professionale e di
ricerca di un'occupazione; orientamento mirato alla
formazione non generalista e per percorsi di apprendimento
non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano
personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione;
inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone
disabili (regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17

giugno 2014);

34. avviamento ad un'iniziativa imprenditoriale e formazione
imprenditoriale;

35. supporto informativo e conoscitivo per la creazione di
nuove imprese;

36. avviamento ad un'esperienza di lavoro o di formazione in
mobilità anche all'estero;

37. attività di Formazione specialistica relativa
all'autoimpiego/autoimprenditorialità da realizzarsi in
partenariato con soggetti pubblici e/o privati;

38. la promozione e la realizzazione, anche con il concerto
ed il consenso degli enti pubblici, delle associazioni di
categoria o professionali e delle imprese pubbliche e private
di solidarietà sociale, di: attività di formazione

professionale; attività di orientamento professionale;

attività di servizio per il lavoro (accompagnamento al
lavoro, stages e tirocini); attività di consulenza

progettuale e formativa; attività di formazione connessa ad

obblighi di legge o per il rilascio di patentini o di

abilitazioni di mestieri; attività di studio e ricerca;

attività di organizzazione di seminari, convegni; attività di

produzione didattica; attività di formazione dei formatori;

tali attività sono rivolte: a) alla qualificazione e

specializzazione di adolescenti/giovani inoccupati in

ingresso nel mondo del lavoro sia nell'ambito dell'obbligo

formativo che nella formazione post-diploma e superiore; b)

alla qualificazione e Specializzazione di

adolescenti/giovani/adulti inoccupati appartenenti alle fasce

deboli e marginali; c) alla qualificazione degli apprendisti

e dei neoassunti con contratti a causa mista; d) alla

riqualificazione, all'aggiornamento e alla ricollocazione di

adulti in difficoltà occupazionale con particolare attenzione

alle donne ed al rientro nel mercato del lavoro; e) alla

riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori dipendenti

(operai, impiegati, tecnici e quadri intermedi e superiori)

coinvolti in processi aziendali di innovazione tecnologica ed

organizzativa o che intendono sviluppare le proprie

competenze professionali; f) all'aggiornamento ed alla

riqualificazione dei dipendenti della pubblica

amministrazione; g) all'aggiornamento, al perfezionamento ed

alla riqualificazione dei lavoratori autonomi, delle imprese

artigianali e cooperative, delle società di lavoro interinale

e dell'area del "lavoro atipico"; h) all'aggiornamento ed

alla riqualificazione dei formatori e del personale

scolastico;

39. la progettazione, la gestione in proprio e l'erogazione a

terzi, siano essi enti pubblici o privati, imprese in

qualsiasi forma giuridica costituita, o singoli cittadini di

servizi connessi o comunque inerenti alle attività elencate

al precedente punto a), ed in particolare nei limiti

consentiti dalle vigenti norme legislative, servizi di: a)
supporto all'innovazione tecnologica, gestionale e
organizzativa di imprese di qualsiasi tipo e natura; b)
ricerca e sviluppo; c) editoria, in qualsiasi forma e
attraverso l'utilizzo di qualsiasi supporto tecnologico; d)
selezione e gestione del personale;

40. l'attivazione e la realizzazione di reti nazionali e
transnazionali tra agenzie formative, università, istituti
scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione
professionale, società di qualsiasi tipo e natura, finalizzati
al trasferimento di know-how didattico, allo scambio di
operatori della formazione e più in generale di risorse umane
appartenenti a qualsiasi entità operante direttamente o
indirettamente sul terreno formativo, anche attraverso la
partecipazione e/o la gestione di specifici progetti,
programmi di ricerca e sviluppo, iniziative sia nazionali che
internazionali, finanziamento pubblico e privato;

41. promuovere attività per lo sviluppo alle piccole e medie
imprese;

42. organizzare e gestire attività di tutoraggio e di
monitoraggio;

43. attività di consulenza strategica e aziendale;

44. attività di consulenza per la creazione di
impresa/consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale
e pianificazione aziendale consulenza di redazione business

plan per attingere finanziamenti europei, nazionali e regionali e/o per privati; -----

45. promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'educazione continua in medicina (E.C.M.); -----

46. sviluppare la formazione, in ambito sanitario e/o culturale e/o tecnica dei medici, paramedici, tecnici, chimici, biologi e farmacisti mediante incontri, congressi, tavole rotonde, attività di gruppo, dibattiti, conferenze, confronti in ambito nazionale ed internazionale, per realizzare le finalità previste dai programmi di educazione continua in medicina (E.C.M.) promossi dal ministero della sanità e dalla Regione Sicilia; -----

47. favorire l'interscambio scientifico relativamente alle innovazioni tecnologiche inerenti l'attività sanitaria in Italia; -----

48. programmare e gestire la formazione continua in sanità; --

49. programmare e gestire la formazione del personale medico, paramedico, farmacista, sanitario; formazione rivolta al personale sanitario compreso i profili professionali soggetti a dovere di acquisizione crediti formativi come previsto dai programmi di educazione continua in medicina (E.C.M.) adottati dal Ministero della Salute, formazione per l'inserimento lavorativo; formazione per il reinserimento lavorativo; -----

50. promuovere, anche attraverso l'attività didattica, la

formazione a distanza (F.A.D.) per medici, paramedici, tecnici, chimici, biologi e farmacisti; _____

51. sviluppare la formazione permanente dei medici, paramedici, tecnici, chimici, biologi e farmacisti, agendo anche in qualità di provider, secondo quanto previsto dal Ministero della Sanità e dalla Regione Sicilia, mediante l'organizzazione e la gestione di: attività formative di tipo residenziali, quali convegni, congressi scientifici, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, corsi di addestramento, in aula con la presenza del discente da solo o in gruppo, formazione residenziale classica e/o interattiva; attività formative con metodiche tutoriali: programmi di formazione con frequenza clinica e presenza di tutore presso strutture sanitarie pubbliche e private; attività formative a distanza (F.A.D.), quali eventi formativi effettuati con utilizzo di materiali durevoli (cartacei, audio, video, informatici, elettronici, multimediali) che consentono la ripetitività illimitata della fruizione in tempi e luoghi diversi con o senza tutoraggio sia individualmente, sia in gruppo; attività didattica tramite la gestione di siti e portali internet e la pubblicazione di bollettini, riviste, libri, atti di convegni e di seminari; _____

52. attività formative di tipo organizzativo congressuale; _____

53. attività formative con sistema misto-blended; _____

54. attività formative sul campo quali: training

individualizzato, gruppi di miglioramento o di studio,

commissioni, comitati, attività di ricerca, audit clinico e/o

assistenziale, iniziative per la formazione permanente e per

l'aggiornamento dei medici generali con programmi annuali di

attività formativa ECM; iniziative per qualificare la

professione del medico generale, anche attraverso strumenti

di accreditamento e certificazione periodica della specifica

professionalità di ciascuno; iniziative dirette a favorire e

valorizzare le attività di ricerca clinica, epidemiologica e

di sperimentazione clinica sui farmaci in medicina generale;

55. la formazione continua, sia ordinaria, che di eccellenza,

con eventuale rilascio di crediti formativi; -----

56. corsi di preparazione di base, di formazione specifica,

di approfondimento, di aggiornamento rivolte a mantenere,

sviluppare, incrementare le conoscenze, le competenze e le

prestazioni dei professionisti della sanità; tale attività

viene definita ECM; -----

57. favorire lo sviluppo di nuove metodologie informatiche

applicate alla medicina e alle scienze biomediche, nonché lo

sviluppo di metodiche per lo scambio di informazione e dati

per via telematica; -----

58. contribuire alla formazione e all'aggiornamento

professionale continuo, supportando i propri associati

nell'ideazione, progettazione e promozione di convegni,

seminari, pubblicazioni scientifiche, e ogni altro sistema di comunicazione sia ritenuto idoneo, nel rispetto delle regole etiche imposte dal presente atto, al fine di garantire la miglior qualità formativa nell'ottica e nelle regole dei piani sanitari nazionali e regionali.

59. assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale.

La cooperativa, inoltre, si propone come scopo la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione di attività imprenditoriali e la tutela della disabilità così come previsto dall' art.6 del decreto 276/2003 per i soggetti autorizzati alla sola attività di intermediazione nonché la tutela delle disabilità così come previste dalla legge "Dopo di Noi". La cooperativa potrà altresì compiere, in via non prevalente e nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, ogni altra operazione occorrente per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente e/o anche in A.T.F., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto: potrà aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe o comunque affini; potrà richiedere ed

utilizzare le provviste disposte dalla CFE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, può richiedere fondi pubblici, comunitari, nazionali e regionali e/o ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci; —

3) di dare mandato all'Organo Amministrativo ad apportare al presente atto tutte le variazioni che fossero richieste, dalle competenti Autorità. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra

elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: -

La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art.1 lettera b), potrà svolgere le seguenti attività: -

1. l'attività di promozione e l'organizzazione e gestione di laboratori, centri di offerta di servizi integrati, nel rispetto della legislazione di settore, per la promozione di occasioni di lavoro e la selezione e l'impiego con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli, quali a titolo esemplificativo: -

a) la gestione e lo sviluppo di sistemi di orientamento, la promozione di politiche di alternanza, di tirocini formativi, di integrazione di sistemi di formazione continua e di mobilità anche in collaborazione con agenzie di lavoro interinale e società specializzate nella ricerca del personale; -

b) attività di educazione e di incubazione d'impresa e di impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli, sportelli per il lavoro e l'impresa e l'organizzazione di attività di tutoraggio e simulazione

d'impresa a favore di gruppi, associazioni, comunità; -----	
2. la messa in opera di un supporto tecnico per le imprese	
atto a fornire consulenza ed assistenza in materia di	
elaborazione dati contabili, indagini di mercato,	
progettazione tecnica organizzazione di campagne	
pubblicitarie, gestire servizi di riscossione di tributi; -----	
3. mettere a punto procedure telematiche per la messa in rete	
dei servizi attraverso sistemi internet o intranet; -----	
4. la raccolta differenziata di R.S.U. e loro smaltimento	
attraverso impianti idonei al loro trattamento; -----	
5. lo smaltimento di rifiuti ospedalieri con l'ausilio di	
opportuni strumenti ed inceneritori; -----	
6. lo smaltimento di rifiuti speciali, con particolare	
riferimento all'amianto e suoi derivati, a mezzo di moderne	
tecniche di rimozione e deposito a discarica; -----	
7. la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e	
straordinaria di impianti di depurazione; -----	
8. la raccolta e distribuzione di indumenti usati; -----	
9. la realizzazione e gestione di discariche; -----	
10. la creazione di una rete di servizi attrezzata, con	
opportuno supporto computerizzato e telematico, per la	
progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente; -----	
11. la realizzazione e/o gestione di aree di riserva	
ambientale e protezione di specie di interesse ecologico; -----	
12. la pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse	

paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) e
di locali pubblici e privati; _____

13. la gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a
mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato; _____

14. la fornitura di servizi di manutenzione e gestione di
reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa; _____

15. l'esecuzione di lavori in ambito di impiantistica
elettrica ed adeguamento a norma dei sistemi elettrici ad uso
civile ed industriale nonché gestire punti per la fornitura
di materiale idoneo a tale attività; _____

16. la promozione, realizzazione, lo sviluppo e gestione di
impianti ricettivi per il turismo; i servizi di pulizia dei
locali, edifici, reparti e simili compresi i lavori di
disinfezione e disinfezione, derattizzazione,
sanificazioni, lo smaltimento dei rifiuti ambientali, e in
generale, la gestione di prodotti legati all'igiene
ambientali; _____

17. i servizi di facchinaggio, manutenzione di macchinari, di
impianti idraulici, elettrici, informatici, e simili; _____

18. i servizi di trasporto di beni e persone con mezzi propri
e in noleggio; _____

19. l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione
di aree a verde pubblico e simili. _____

20. la realizzazione di lavori edili e stradali, acquedotti,
demolizioni, manutenzioni di fabbricati; _____

21. i lavori di carpenteria, di costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi edilizie e impianti industriali e di edifici civili, e industriali, compresi i lavori di tinteggiatura e verniciatura; -----

22. i lavori di terra e speciali in cemento armato, l'impermeabilizzazione dei terreni; -----

23. il restauro di edifici monumentali ed il rifacimento e manutenzione di pavimenti stradali; -----

24. la realizzazione di * lavori metalmeccanici di impiantistica di saldatura, di carpenteria metallica e simili; -----

25. attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati all'allestimento e realizzazione di fiere, congressi, attività di animazione, seminari, eventi culturali, sportive, ricreative per il lavoro, del tempo libero, e per il turismo quali impianti audio e luce, palchi, scenografie, strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili; -----

26. la promozione, la progettazione e la gestione dei servizi volti alla prevenzione, manutenzione salvaguardia, valorizzazione e fruizione per il tempo libero e per il turismo del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico; -----

27. lo studio, la ricerca la salvaguardia, la catalogazione, l'inventario, l'archiviazione, la promozione, il restauro i

servizi di informatizzazione per la consultazione, il
recaoito nell'ambito del prestito bibliotecario, la
valorizzazione e gli altri servizi riguardanti i beni
librari ed archivistici, e relativi a testi, elaborati,
pubblicazione scientifiche, cinematografiche, e di altre
produzioni di interesse artistico e culturali di biblioteche,
emeroteche, videoteche e di collezione pubbliche e private,
ovvero relative a beni storici artistici, folkloristici,
ambientali, paesaggistici e culturali in genere, anche per
mezzo di contratti e/o convenzioni da stipulare con enti
preposti;

28. la realizzazione di censimenti servizi inventario,
catalogazione e mappatura del territorio, pubblico, privato
ed ecclesiale, dei beni culturali e locali, mobili ed
immobili, anche attraverso il loro inserimento in cartografie
tematizzate nonchè l'elaborazione, l'aggiornamento e la
gestione di banchi dati personalizzate, su temi relative
all'oggetto sociale, compresa la tenuta e l'aggiornamento su
dati delle singole realtà produttive, operatori economici,
singoli e associate, sull'organizzazione produttiva,
legislativa, amministrativa, culturale ed economico
produttiva, delle regioni, degli stati, e delle comunità;
sopranazionali, con particolare attenzione alle problematiche
d'interesse ambientale, turistico, culturale, ai temi
dell'economie sociale e dell'inserimento lavorative di

soggetti svantaggiati; -----

29. la promozione, la gestione e la stessa collaborazione a iniziative editoriale per la produzione e distribuzione di monografie guide turistiche, riviste, periodici d'informazione, riproduzione dei beni culturali, la realizzazione di cataloghi e altro materiale informativo, compreso la diffusione di dati in qualunque modo effettuato, su supporto cartaceo o magnetico, informativo e telematico, con particolare riguardo alle tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'eventuale gestione di emittenti e spazi di emittenti radio e tv libere; -----

30. l'assunzione di lavori di elaborazione computerizzata dei dati aziendali, e dattilografia, stenografia, stenotipia ed elaborazione dei dati, nonché la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazione di emergenza nei settori tecnici e amministrative presso enti pubblici e privati; -----

31. la promozione, l'istituzione e la diffusione di marchi di qualità nei settori di attività della società nonché l'istituto della certificazione e in particolare delle certificazioni ambientali ed etiche, secondo i più importanti standard nazionali ed internazionali; -----

32. l'organizzazione di attività di catering e ristorazione, procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzione con enti pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasti

(ticket);

33. l'organizzazione di buffet e ricevimenti, la gestione di centri pasti modernamente concepiti, la fornitura e la distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità, ed altro;

34. la gestione di strutture ricettive di ogni tipo: alberghi, campeggi, ostelli, ristoranti, bar, circoli sportivi, villaggi turistici, strutture agrituristiche, ed altro;

35. l'organizzazione di escursioni per la valorizzazione di ambienti di interesse naturalistico, ecologico, ambientale, florofaunistico;

36. la gestione di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano, anche per soggetti disabili;

37. la gestione e la fruizione dei beni artistici e culturali anche da parte dei soggetti portatori di handicap;

38. la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale, librario, artistico, monumentale e la sua divulgazione attraverso l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, mostre-mercato, convegni nonché l'organizzazione di manifestazione a sfondo culturale e turistico;

39. la gestione di beni culturali con emissioni dei relativi biglietti;

40. l'apertura di punti vendita di oggettistica e souvenir per i turisti;

41. l'organizzare corsi di formazione, addestramento e
aggiornamento professionale promossi con risorse regionali,
nazionali e/o comunitarie;

42. stipulare convenzioni con personale specializzato là dove
non ve ne sia disponibilità tra i soci, per la prestazione di
consulenze e lavori;

43. operare nel campo artistico con la realizzazione e/o
gestioni di impianti per l'incremento e la valorizzazione
delle varie attitudini individuali (musica, teatrali, ed
altre);

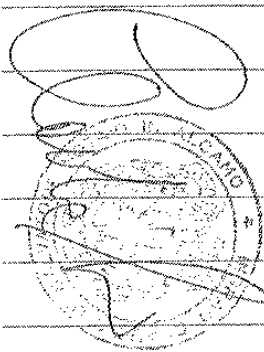
44. operare nell'ambito artistico-culturale con la
organizzazione di corsi, seminari e scuole specifiche, quali:
a) corsi musicali; b) scuole di teatro; c) scuole di
musiche; ed ogni altra forma di attività didattica in ambito
artistico-culturale e quant'altro necessario da svolgere, sia
all'interno della stessa società, che in collaborazione con
altre similari organizzazioni che operano nel territorio
nazionale ed all'estero;

45. proporre e realizzare nuove forme di compartecipazione o
aggregazioni tra artisti e istituzioni (musicoterapica,
musica scolastica, rappresentazioni musicali e teatrali e in
genere);

46. gestire teatro-pub e stipulare convenzioni con enti per
favorire l'incremento musicale nella società;

47. realizzare e/o gestire impianti sportivi quali, ad

esempio: - stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, e funivie, campi sportivi in genere, maneggi nonché ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo, ippoterapia. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potrà, svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: - assumere interessenze e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività sociale; - costruire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento



aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali
norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere
obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere
partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile
investimento e non di collocamento sul mercato; - dare
adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,
consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare
il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli
approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli
cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia,
sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del
credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce,
nonché a favore di altre cooperative. Essa infine si propone
di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei
soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da
apposito regolamento, per la raccolta del risparmio, limitata
ai soli soci ed effettuata, esclusivamente, ai fini del
conseguimento sociale. La cooperativa potrà, altresì,
effettuare piccoli prestiti, esclusivamente, ai propri soci,
ai sensi e nei limiti dell'art.5, comma 3 del Decr. Del
Ministero del Tes. del 6/7/1994. Inoltre la cooperativa potrà
ricevere prestiti da soci, finalizzate al raggiungimento
dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati
dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di
tale attività sono definite con apposito regolamento.

approvato dall'assemblea dei soci. Le attività di cui al
presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle
vigenti norme in materia di esercizio di professioni
(3)
riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in
appositi albi o elenchi.

Art.5 (PREVALENZA)

A norma dell'art. 2514 del c.c. si intende perseguire i
principi della mutualità prevalente e quindi troveranno
applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,

pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla

categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali (almeno tre consecutive) ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a

godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del
presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento
della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed
f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
condizione o capacità professionale, delle specifiche
competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti
dallo statuto; -----

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il
conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei
termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla
quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. -----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed
f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il
conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei
termini stabiliti dai regolamenti interni; -----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. -----

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed

f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: _____

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: _____

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica; _____

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; _____

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. _____

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. _____

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci. _____

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. _____

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il

termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. *

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione: - del capitale sottoscritto; - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione; - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a

non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno

effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica; - per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e dal presente statuto e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo

quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art.6

della L.142/2001; -----

c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi; -----

d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a dieci giorni per adeguarsi; -----

e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro cinque giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; -----

g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; -----

h) la carente partecipazione alle Assemblee sociali (almeno

tre consecutive) ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. *L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione

alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del

pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. -

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. ———

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. ———

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI ———

Art. 16 (Soci sovventori) ———

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali o la realizzazione dell'oggetto, oltre che ai soci cooperatori, e ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui

agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59 e i soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.; possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata "Fondo per il potenziamento aziendale";

17.1 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

17.2 La quota ha un valore minimo pari a € 200,00 (duecento), ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci;

17.3 I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale;

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,

il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro
gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il
valore della quota, così come previsto al successivo articolo
19.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve
essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,
con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione
in favore dei soci cooperatori, sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando
quanto previsto al successivo art. 20;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso

19.1 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i
compiti che vengono attribuiti al Consiglio di
amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli;

19.2 A tutti i detentori delle azioni di sovvenzioni, ivi
compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci
cooperatori, spetta un voto.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari

a) due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; —

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; —

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione; —

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. —

TITOLO V PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE- BILANCIO —

Art. 21 (Patrimonio - Elementi costitutivi) —

Il patrimonio della società è costituito: —

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: —

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 200,00.

Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; —

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; —

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai

soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; —

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci; —

4) dalla riserva straordinaria; —

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge. —

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per
statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la
vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. —

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) —

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute con effetto verso la Società
fatto salvo il diritto di recesso. —

Art. 23 (Capitale Sociale) —

Il capitale sociale della cooperativa è formato da un numero
illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non
superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni
dell'atto costitutivo, se permangono le condizioni
dell'art. 2519 c.2 del codice civile. La società può
deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme
previste dalla legge. In questo caso, l'esclusione o la
limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata
dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. Se
in caso di perdite il capitale risultasse diminuito di oltre

un terzo, si applicano le previsioni dell'articolo 2446 codice civile. Se il capitale venisse completamente eroso da perdite di esercizio, la cooperativa si scioglierebbe salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

Art. 24 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -----

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n.59; -----

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

----- Art. 25 (Ristorni) -----

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.142. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. Per i soci lavoratori si terrà conto di: - ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, - qualifica professionale, - compensi erogati, - tempo di permanenza in cooperativa, - tipologia del rapporto di lavoro. Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio. I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Sistema di amministrazione)

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa, prevede i seguenti organi: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di amministrazione o amministratore unico; c) l'organo di controllo, se nominato (se previsto per legge).

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 27 (Assemblea dei soci - Definizione)

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa, è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci, ed in regola con i versamenti. Le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 28 (Modalità di convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite posta elettronica, lettera raccomandata A/R, WhatsApp o altro social network, o consegnata a mano, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e

deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 5
giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta
scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci
che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti
i soci. In assenza delle prescritte formalità per la
convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita
quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con
diritto di voto e tutti gli amministratori e i componenti
dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero
informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti
può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci
sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di
amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o
del revisore legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale
dei conti se nominato, ed il trattamento di fine mandato per

il Presidente del CdA; -----

g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

h) provvede alle modifiche dello statuto; -----

i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto; -----

j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; -----

k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni; -----

l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo; -----

m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; -----

n) nomina su proposta del Consiglio di Amministrazione un Presidente Onorario; -----

o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio. -----

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 31; nei casi in cui l'assemblea deliberi sulla modificazione dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applica il quorum del 60% dei voti spettanti alla totalità dei soci, sia nella seduta di prima convocazione, che in seconda convocazione. -----

Art. 31 (Deleghe di voto e modalità funzionamento)

Ai sensi dell'articolo 2338 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno trenta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di voti come

specificato al precedente articolo 20. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un

altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 32 (Presidenza dall'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente se nominato, dall'Amministratore Unico, o in assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando

il verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri
del Presidente sono regolati dalla legge.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 (Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di
consiglieri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti
dall'assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il
Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Non possono
assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società
costituite da un unico socio persona fisica, di
amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli
amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra
le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre anni, e scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica, gli
Amministratori sono rieleggibili.

Art. 34 (Competenze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi
poteri ordinari e straordinari, per la gestione della
Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei
soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di

controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente se nominato, e nel caso dall'amministratore in carica più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve
pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la
sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si

intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato

chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia

agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se

nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di

terzi, abbia in una determinata operazione della Società,

precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se

si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi

dal compiere l'operazione, investendo della stessa il

Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del

consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a

sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice

civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione

da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non

sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il

Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono

convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei

mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme

con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può agganciare il compenso del CdA, per l'anno corrente, stabilendo eventualmente una percentuale sul fatturato complessivo della cooperativa, riferito all'esercizio precedente in sede di approvazione. La liquidazione del compenso al CdA, può avvenire anche trimestralmente, senza ulteriori atti deliberativi da parte dell'assemblea. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere al Presidente del CdA un trattamento di fine mandato, e il relativo accantonamento annuale. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, può similmente al compenso per il CdA, agganciare l'importo dell'accantonamento ad una percentuale riferita al fatturato dell'esercizio in

approvazione. L'accantonamento annuale del TFM può costituirsi anche attraverso idonea polizza nominativa bancaria o assicurativa che abbia beneficiario il Presidente del CdA. L'assemblea su richiesta del Presidente del CdA può autorizzare, trascorso il primo esercizio finanziario, una anticipazione pari al 35% (trentacinque per cento) delle somme annualmente accantonate.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente se nominato, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

CAPO III ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi

soci. L'accettazione della nomina alla carica di
Amministratore, componente dell'organo di controllo o
Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla
clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è
amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della
Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro

(5) (7)

10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della

controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,

osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del

codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

(6)
Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri tutti

nominati, su ricorso della parte più diligente, dal

Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la

sede sociale. La domanda di arbitrato, anche quando concerne

i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando

quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i

soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere

secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,

con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli

Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione

dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali a cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento- INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento)

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea con i voti di

4 della totalità dei soci.

Art.43 (Insolvenza)

In caso di insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

Art.44 (Modalità di liquidazione)

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e

soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità)

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto rispettate, qualsiasi modifica di tali clausole, comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", la norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata e le leggi speciali sulla

Post. (1) a) Dele le parole "ovvero"; (2) Art. 1: "e dei
chi schi"; (3) Art. 1: "il"; (4) Art. 1: "ove eventualmente
consentito"; (5) Art. 1: due cifre "12" ed in Art. 1: "25";
(6) Dele due espressioni "non avere però, l'adempimento, l'adempimento e
l'adempimento" e "preferibile" e "suo" e in Art. 1: "c)
nei casi di controversie con valore indeterminate, il
numero degli arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della
Camera Arbitrale o di Conciliazione della Capoverde". Gli
arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e
sono nominati dalla Camera Arbitrale o di Conciliazione
della Capoverde. In difetto di designazione sono
nominati dal Presidente del Tribunale, nelle cui decisioni
non occorre la metà delle voci. La domanda di
arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci,
deve essere ammessa alla Corte, formata da
quattro giudici dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. 5/2003.
Gli arbitri devono essere scelti tra i soci e
impugnabile anche a norma dell'art. 329, comma 2,
per cui, quando per devolere abbiano competenza
di questioni non compromettive ovvero l'oggetto del
giudizio sia costituito dalle richieste di deliberazione
assembleari. Gli arbitri devono essere nominati da
giudici (arbitri) della prima istanza
del organo arbitrale, salvo che essi abbiano una

pregio, al Consiglio Arbitrale e di Conciliazione
della Cooperazione, per non privarli ma solo voler,
nel caso di cui all'articolo 35 comma 2, D.lgs. n.
5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre
una C.T.O. o in ogni altro caso in cui lo richiede
del termine per mettere alla competizione delle
overturning o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento delle procedure è ovvio ogni
formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.
Gli arbitri, in ogni caso, devono essere in numero
volente di tre persone. Le parti funzionano
dell'Organo arbitrale non anticipare la causa
le parti, con visto del Presidente, come previsto
dell'articolo 35, punto 3), del Regolamento della
Cooperazione Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non
esplicitamente prevista nel presente e nel precedente
articolo, la procedura arbitrale è disciplinata
dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale e
della Cooperazione Arbitrale e di Conciliazione della
Cooperazione in vigore al momento della produzione
della domanda. (7) Art. 1: "dilettante in quanto
vigente testis")"